

## **FasiOpen**

\*\*\*\*\*

# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI**

Il presente Regolamento disciplina l'elezione dei 10 Rappresentanti degli Iscritti e la composizione dell'Assemblea di FasiOpen ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto dell'Associazione, nel caso in cui gli iscritti al Fondo siano oltre 1.000 (mille - ovvero un numero di Iscritti tale da rendere impossibili o estremamente complesse le attività assembleari).

## **SEZIONE PRIMA ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ISCRITTI NELL'ASSEMBLEA DI FasiOpen**

### **Art. 1**

#### ***Indizione delle elezioni***

1. Almeno 150 giorni prima della scadenza del mandato dei Rappresentanti degli Iscritti, ovvero nel termine di 30 giorni dal verificarsi dell'ipotesi di anticipato scioglimento dell'Assemblea e comunque entro 30 giorni dalla costituzione del FasiOpen (di seguito denominato Fondo), il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti degli Iscritti, ne stabilisce il periodo di svolgimento - informandone entro 10 giorni gli associati - e costituisce la Commissione elettorale.
2. Entro lo stesso termine di 10 giorni, la Commissione elettorale, avvalendosi della struttura amministrativa del Fondo, provvede a comunicare agli Iscritti - tramite pubblicazione dell'avviso sul sito del Fondo e per posta elettronica ove possibile - l'avvenuta indizione delle elezioni ai fini della presentazione delle liste e dei successivi adempimenti. Le comunicazioni rinviano al sito del Fondo per le istruzioni relative alla compilazione e restituzione delle schede elettorali.
3. All'atto dell'indizione delle elezioni, viene altresì stabilita la data di inizio delle operazioni di voto non oltre 90 giorni dalla data di cui alla precedente lettera a. del presente articolo 1.

### **Art. 2**

#### ***Elettorato***

1. Hanno diritto di votare gli Iscritti al Fondo alla data di indizione delle elezioni.
2. Il collegio elettorale per la elezione dei Rappresentanti degli Iscritti è unico ed è costituito su base nazionale.

### **Art. 3**

#### ***Commissione Elettorale***

1. La Commissione è composta da quattro membri, due designati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e due dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti della Commissione elettorale non possono essere candidati.

3. Dopo la sua costituzione la Commissione si riunisce con preavviso di almeno 48 ore per iniziativa di uno dei suoi componenti.
4. Le riunioni della Commissione sono valide se presenti tutti i quattro membri e le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 4**

##### ***Compiti della Commissione elettorale***

1. La Commissione:
  - provvede, tramite la struttura amministrativa del Fondo, alla comunicazione di cui all'art.1, comma 2, del presente regolamento;
  - predispone le schede elettorali e le istruzioni per la loro compilazione;
  - richiede alla struttura amministrativa del Fondo la pubblicazione, nell'apposita sezione del sito internet del FasiOpen delle istruzioni per la compilazione e per il *download* delle schede elettorali, nonché ogni altra informazione utile per gli iscritti;
  - esercita tutti i poteri necessari per consentire un ordinato svolgimento delle operazioni elettorali;
  - predispone il modello di verbale da compilare per lo scrutinio;
  - procede allo scrutinio generale delle schede;
  - accerta l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.6;
  - comunica i risultati delle elezioni con atto da portare a conoscenza di tutti gli interessati, mediante pubblicazione sul sito Internet del Fondo e trasmesso agli Associati del Fondo;
  - invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo.
2. La Commissione cessa con la proclamazione degli eletti, come meglio specificato al successivo art. 7.

#### **Art. 5**

##### ***Presentazione delle liste elettorali***

1. All'elezione dei Rappresentanti degli Iscritti in seno all'Assemblea concorrono:
  - la lista presentata dagli Associati del Fondo;
  - liste sottoscritte da almeno il 20% degli iscritti distribuiti.
2. Le liste devono contenere un numero prefissato di 15 candidati, indicati in ordine progressivo.
3. Le liste sono presentate alla Commissione elettorale entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data di indizione delle elezioni, mediante consegna a mano presso la sede del Fondo o ivi recapitate a mezzo raccomandata AR o a mezzo Posta Elettronica Certificata.

#### **Art. 6**

##### ***Cause di esclusione***

1. I componenti la Commissione elettorale e coloro che prestano la loro attività presso il Fondo non sono candidabili.

## **Art. 7**

### ***Modalità di votazione e individuazione degli eletti***

2. Il Fondo garantisce a ciascun Iscritto, in tempo utile per l'inizio delle operazioni di voto, l'accesso al *download* della scheda elettorale e delle relative istruzioni di voto.
3. Il voto è espresso secondo le modalità stabilite dalla Commissione elettorale ed indicate nelle istruzioni relative alla compilazione delle schede elettorali.
4. Qualunque altro modo di espressione del voto diverso da quello indicato rende nulla la scheda. Ogni iscritto può esprimere un solo voto di preferenza.
5. L'iscritto esprime il voto nello spazio riservato al singolo candidato della lista prescelta.
6. La scheda elettorale, regolarmente compilata, viene inviata presso la sede del Fondo secondo le istruzioni fornite al riguardo.
7. Le operazioni di voto dovranno concludersi entro i 20 giorni successivi alla data di inizio, quindi la Commissione elettorale considererà validamente presentate tutte le schede pervenute alla Commissione nell'anzidetto arco temporale.
8. La Commissione elettorale procede al conteggio dei voti espressi e individua la lista che, avendo ricevuto il maggior numero di preferenze espresse a favore dei suoi candidati, risulta vincitrice;
9. redige la graduatoria dei candidati di tale lista sulla base delle preferenze da essi ricevute, individuando gli eletti.
10. Qualora venga presentata una sola lista e gli iscritti votanti siano in numero inferiore al 50% degli iscritti al Fondo, risultano eletti i candidati della lista presentata secondo l'ordine numerico che gli stessi hanno nella lista medesima, indipendentemente dalle preferenze espresse.
11. La Commissione elettorale procede alla comunicazione dei risultati redigendo il relativo verbale di avvenuta elezione con indicazione della lista e dei nominativi dei 10 candidati eletti in rappresentanza degli Iscritti. Il verbale viene inviato agli Associati del Fondo ed è a pubblicato sul sito internet del FasiOpen.
12. La Commissione elettorale provvede alla definitiva proclamazione degli eletti, dandone formale comunicazione agli eletti stessi, agli Associati e al Consiglio di Amministrazione.
13. Effettuata la proclamazione di cui al punto precedente, la Commissione elettorale cessa dalle proprie funzioni.
14. Qualora un Rappresentante degli Iscritti cessi o decada dalla carica per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il candidato primo dei non eletti.

## **Art. 8**

### ***Conservazione della documentazione elettorale***

1. La Commissione elettorale trasmette tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per il periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.
2. I verbali relativi alle operazioni di voto sono conservati, sempre a cura del Consiglio di Amministrazione, per tutta la durata del mandato dell'Assemblea alla cui elezione si riferiscono.

## **SEZIONE SECONDA**

## **NORME FINALI**

### **Art. 9**

#### *Modifiche del regolamento elettorale*

1. Le modifiche del Regolamento elettorale sono adottate dalle dall'Assemblea del Fondo in sede straordinaria.

F.to Daniele DAMELE  
Francesca DI GIROLAMO  
Carlo GADDI Notaio